

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

OGGETTO: - Presa atto convenzione tirocinio di formazione ed orientamento con il Comune di Crotone per realizzazione progetto formativo "Qualificazione del lavoro degli Assistenti Familiari" di cui alla DGR 24 novembre 2008, n.911.

In data 18 NOV. 2011 nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita presso il centro direzionale "Il Granaio", alla via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio in Crotone.

Su conforme proposta, nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile dell'Ufficio Formazione e Aggiornamento Professionale aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio ed esperienze dirette nell'ambito dei processi formativi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art.18, della legge 24 giugno 1997, n.196 e del DM 25.03.1998, n.142, si possono promuovere tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

CONSIDERATO che questa Azienda, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, per le istanze che provengono in tal senso, con propria deliberazione n. 158 del 17 luglio 2008, ha approvato il regolamento interno attuativo di accesso all'offerta;

ATTESO che il Comune di Crotone ha avanzato istanza volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda tirocini formativi e di orientamento che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli allievi iscritti e frequentanti il percorso formativo di "Qualificazione del lavoro degli Assistenti Familiari" di cui alla DGR 24 novembre 2008, n.911;

CHE per lo scopo è stata sottoscritta specifica convenzione, coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento intero;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il DPR 382/80, le Leggi 341/90 e 196/97 e i Decreti Ministeriali 142/98 e 509/99;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:
ACCOGLIERE l'istanza avanzata dal Comune di Crotone volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda tirocini formativi e di orientamento che agevolino

le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli allievi iscritti e frequentanti il percorso formativo di "Qualificazione del lavoro degli Assistenti Familiari" di cui alla DGR 24 novembre 2008, n.911;

APPROVARE la convezione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritta per disciplinare le attività in argomento;

STABILIRE che i compensi di cui all'art.4 della medesima devono essere accreditati, tramite bonifico, alla tesoreria all'Azienda con codice IBAN IT31I0100522200000000218500 presso la Banca Nazionale del Lavoro agenzia di Crotone e successivamente trasferiti al personale interessato mediante accreditamento sullo stipendio con atto deliberativo a cura del Responsabile dell'Ufficio Formazione e Aggiornamento Professionale, Referente della convenzione in parola;

PRENDERE ATTO della nota prot. n.026 del 30/09/2001, a firma del Direttore dell'unità operativa di geriatria, avente ad oggetto: "Disponibilità stage progetto comune di Crotone", agli atti del predetto Ufficio;

INDIVIDUIARE quale Responsabile del percorso formativo il Sig. Cordua Rosario, dipendente di quest'Azienda in qualità Operatore Professionale Sanitario - Infermiere Coordinatore assegnato alla suddetta unità operativa, presso la quale si svolgerà l'attività di tirocinio in argomento;

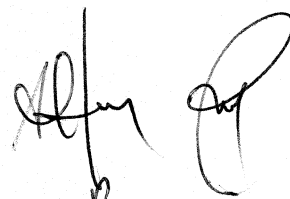
NOMINARE i Sigg. Iannone Francesco, Scarpino Antonio e Barberio Letizia, dipendenti di quest'Azienda in qualità di Operatori Professionali Sanitari - Infermieri presso la medesima unità operativa, Tutor's delle medesime attività;

STABILIRE che detti incarichi, a fronte delle difficoltà organizzative scaturenti dalla ristrettezza degli organici, possono essere espletati anche all'interno del normale orario di lavoro contrattuale, onde evitare sovraccarichi di lavoro per il personale interessato e garantire nel contempo il più concreto sistema di monitoraggio del percorso formativo di cui trattasi;

TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento

Responsabile dell'Ufficio Formazione: Dott. Alfonso Rizzuto



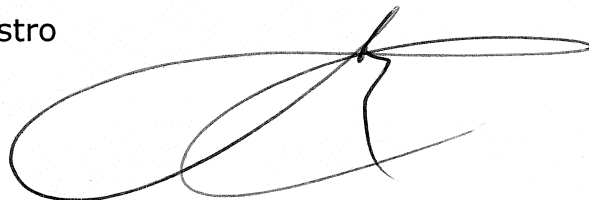
Il Direttore Sanitario: Dr. Francesco Paravati



Il Direttore Amministrativo: Dott. Giovanni Cozza



Il Direttore Generale: Prof. Rocco Antonio Nostro



UFFICIO AFFARI GENERALI
Unità Operativa Segreteria Generale

La presente delibera è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 18 NOV. 2011 con prot. Segr. Gen. n. 118, del 18 NOV. 2011 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento



Il Dirigente dell'Ufficio AAGG.
Sig. Giorgio Vincenzo Floccari



COMUNE DI CROTONE

CONVENZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

Il Comune di Crotone, con sede in Crotone Piazza della resistenza n.1, codice fiscale 81000250795, d'ora in poi denominato anche "Soggetto Promotore", rappresentato dall'Avv. Vincenzo Scalera nato a Crotone il 01.01.1952 e domiciliato per la carica presso la sede del Comune, a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, di seguito denominato "Comune",

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con sede legale presso il Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. Di Vittorio 88900 Crotone, codice fiscale 01997410798, d'ora in poi denominata «Soggetto Ospitante», rappresentata dal Prof. Rocco Antonio Nostro, nato a Gioia Tauro (RC) il 20/05/1949 in qualità Direttore Generale.

Premesso

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dall'art.18, comma 1, lett. a) della legge 24 giugno 1997 n.196, possono promuovere tirocini formativi e di orientamento in imprese, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.62 n.1859;
- che il Soggetto Promotore, ascrivibile ai soggetti di cui al comma precedente, gestisce un corso di formazione regionale per la qualificazione del lavoro degli Assistenti Familiari con percorso formativo articolato in due cicli, nei quali accanto all'attività didattica teorica finalizzata ad acquisire le basi culturali ed operative, è previsto un periodo di tirocinio atto a completare la formazione generale e ad approfondire alcuni ambiti operativi specifici dei servizi alla persona presso soggetti pubblici e privati;

Si conviene quanto segue:

Articolo 1

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone si impegna ad accogliere presso le sue strutture, su proposta del Soggetto Promotore, previa verifica e nel rispetto dei limiti fissati all'art.1 del DM 25 marzo 1998, n.142, gli allievi frequentanti il corso regionale per la qualificazione del lavoro degli Assistenti Familiari.

Articolo 2

1. L'attività in parola, ai sensi dell'art. 18 comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro;
2. La stessa è seguita e verificata da un Responsabile designato dal Soggetto Promotore e da un Responsabile Aziendale, indicato dal Soggetto Ospitante;
3. Per ciascuno stagista inserito il Soggetto Ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto tra le Parti un progetto formativo contenente:
 - il nominativo dello stagista;
 - i nominativi del tutore e del responsabile dell'ente;
 - obiettivi e modalità di svolgimento dello stage, con l'indicazione dei tempi di permanenza in Azienda;



- le strutture dell'ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge lo stage;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi già attivata per ciascun corsista;
4. Oltre al Responsabile Aziendale di cui punto 2, Referente della convenzione, per ogni praticante, tra i dipendenti a tempo indeterminato ed appartenenti allo stesso profilo professionale o al profilo delle professioni che si occupano di discipline analoghe o compatibili, sarà individuato, all'interno della struttura in cui viene espletato il tirocinio, un Tutor con l'incarico di guidare le esperienze formative e di registrare ed attestare le presenze e le attività svolte su specifica modulistica, parte integrante del Progetto Formativo, predisposta dal Soggetto Promotore.

Il Responsabile Aziendale, in applicazione alla normativa vigente in materia, dovrà:

- formulare la relazione finale sulle attività svolte da ogni singolo allievo;
- curare gli adempimenti relativi all'igiene e alla prevenzione nei luoghi di lavoro;
- vigilare sulla regolarità degli adempimenti del Tutor;
- registrare ed attestare l'impegno lavorativo e professionale di ogni singolo Tutor;

Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio l'allievo è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage;
4. indossare la divisa provvista di tessera di riconoscimento, all'uopo predisposta dal Soggetto Ospitante.

In caso di grave inosservanza dei predetti obblighi, il Soggetto Ospitante ha la facoltà di adottare i connessi provvedimenti di sospensione o espulsione dello stagista interessato, previa contestazione scritta e contestuale comunicazione al Soggetto Promotore.

Articolo 4

Il soggetto promotore corrisponderà al soggetto Ospitante la somma di € 5,00 per ogni ora di stage di ogni utente. Gli utenti dovranno effettuare 60 ore complessive ciascuno. In ogni caso l'importo complessivo da erogare al soggetto ospitante è legato alla effettiva presenza degli utenti.

A seguito di preventiva richiesta e propedeutica autorizzazione da parte dell'Azienda, Detti incarichi possono essere espletati anche all'interno del normale orario di lavoro contrattuale.

Dagli stessi sono esclusi sia i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato che quelli a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno.

Al riguardo, si puntualizza che ai sensi e per gli effetti dell'art 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

In ogni caso, si richiama il disposto di cui al comma 5 dell'art 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, secondo il quale il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

Articolo 5

Il Soggetto Promotore assicura gli allievi contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento dello stage, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dai corsisti) ed al Soggetto Promotore.

Il Soggetto Ospitante per delega che il Soggetto Promotore le conferisce con la presente, provvederà a far pervenire alle Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento, ai sensi della normativa vigente.

In applicazione della normativa vigente in materia di igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. del 09 aprile 2008, n. 81, le Parti si impegnano affinché ai tirocinanti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività.

L'ammissione degli allievi alle attività di tirocinio è subordinata al giudizio di idoneità specifica, così come disciplinata dal predetto decreto legislativo, espressa dal Medico Competente operante presso l'Azienda.

Articolo 5

La presente convenzione ha validità annuale rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle Parti con comunicazione preventiva di due mesi dalla data di scadenza. Viene, comunque, fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Articolo 6

Con la presente Convenzione Quadro, che non riveste carattere di esclusività, le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio. Tutte le modifiche alla Convenzione dovranno essere concordate per iscritto dalle Parti.

Articolo 7

Le parti, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 196 del 30.06.2003, si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio esclusivamente per le finalità della presente convenzione.

Articolo 8

La presente convenzione redatta in triplice copia è esente da imposta di bollo in modo assoluto solo se ricorrono le condizioni di cui all'art.16 tabella B del DPR 26/10/1972, n.462. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della tariffa parte II del DPR 26.04.1986, n.131. Le spese di bollatura, se dovute, e di registrazione sono a carico del Soggetto Promotore.

Articolo 9

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, convergono di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dal Soggetto Promotore, uno dal Soggetto Ospitante ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Crotone, città dove il Collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le Parti ed inappellabili.



A large, stylized handwritten signature in black ink.

A smaller, more fluid handwritten signature in black ink.

Articolo 10

Per quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento all'art.18 della Legge 24 giugno 1997, n.196 e al D.M. 25 marzo 1998, n.142.

Crotone, li 11.10.2011

Per il Comune di Crotone
Il Dirigente del Settore 6
Avv. Vincenzo Scalera

per l' Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone
Il Direttore Generale
Prof. Rocco Antonio Nostro